

STATUTO

AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRATTAMAGGIORE NA VIA LUPOLI
89

Numero REA: NA - 977125

Codice fiscale: 08685521216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art.1 - Denominazione

La cooperativa e' denominata **"AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di **Frattamaggiore (NA)**.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonche' l'istituzione e soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art.4 - Scopo e attivita' mutualistica

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, come pure agli interessi e requisiti dei soci operatori, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà esercitare qualunque tipo di attività di carattere socio - sanitario ed educativo o attività diverse, nell'ambito delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni della legge n.381/91 e n.266/1991. A tal uopo, e per la sola indicazione esemplificativa e non esaustiva, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

"A"

- la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti ai minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia);

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, case famiglia, albergo, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale, sanitaria e psichiatrica in favore di soggetti svantaggiati, minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati;

- la gestione nell'ambito delle strutture adibite ad attività sociali di servizi di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso la produzione diretta in propri laboratori di cibi per soggetti affetti da particolari intolleranze alimentari, quali ad esempio la celiachia;

- la gestione e l'organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati;
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri: asili nido, ludoteche, servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);
- Assistenza domiciliare integrata minori giovani adulti ed anziani ADI-SAD
- Assistenza a disabili anche con gravi handicap
- Trasporto sociale
- Gestione centri antiviolenza
- Gestione segretariato sociale
- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;
- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;
- la gestione e l'organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quelli rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;
- la promozione e la gestione di attività ricreative e sportive, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;
- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico ed animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;
- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società;
- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali e di fattorie e orti sociali;
- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,

immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentali, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria degli emigranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di emigranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno;

- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari (REMS), di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento ed il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili ed in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevare il grado delle prestazioni;

- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio sanitari, socio culturali, socio assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima;

- integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per regioni di età, di condizioni personali o

familiari ovvero di condizioni socio economiche e culturali;

- l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale ed internazionale;
- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio - culturali, di materiale informativo e documentario;
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;
- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
- l'ideazione e la gestione di progetti educativo - didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

La società potrà compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, per l'attuazione dello scopo, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese quelle cd. Global service, e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari.

La società, ricorrendone i presupposti di legge, potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle leggi statali e regionali, nonché dalla normativa dell'Unione Europea e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

Si chiarisce che è vietata l'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico e che ogni attività richiedente autorizzazioni amministrative o governative, o un capitale minimo o determinati requisiti, sarà intrapresa solo dopo la concessione di esse o l'eventuale adeguamento del capitale o del ricorrere di detti requisiti.

Tutte le attività protette saranno demandate a professionisti abilitati che effettueranno la prestazione relativa

sottoscrivendola e assumendosene di persona la responsabilità civile e fiscale.

Qualsiasi attività sarà esercitata entro i confini e i limiti determinati dalla legislazione in vigore.

La società cooperativa potrà, inoltre, aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative e, per quanto da esse non previsto ed in quanto compatibile le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Art.7 - Numero e requisiti dei soci

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che abbiano esperienza o titoli abilitativi nel settore cooperativistico e quant'altro simile e connesso;

- (nei limiti di cui all'art. 2522 del c.c.) le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività proprie delle cooperative sociali.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori ordinari: prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;

- b) soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà (come disciplinati dall'art. 2 della legge 381/91);

- c) soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate:

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa ed enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 - Categoria speciale dei soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendono valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c.. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 15 del presente statuto:

il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con delibera dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attivita' della cooperativa, nonche' in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilita' dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacita' della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

Art.11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte.

Il socio ammesso, dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio, deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti eventualmente approvati.

Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al tribunale.

Art.13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della societa', se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art.14 - Recesso

Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle societa' cooperative e dalle norme sulle societa' a responsabilita' limitata in quanto

compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di societa' o altro ente;
- d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune, Provincia, Regione diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attivita';
- e - la cessazione dell'attivita' della cooperativa nel Comune, Provincia, Regione in cui il socio ha residenza o il domicilio.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvo i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre e con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, puo' aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di

rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro le deliberazioni di esclusione, il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno solo diritto alla liquidazione della quota.

Art.17 - Liquidazione e rimborso delle quote

La liquidazione della quota o il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c.. Il Consiglio di Amministrazione potra' deliberare una dilazione nel pagamento, in piu' rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.18 - Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualita'

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o

legatari dei soci defunti a norma dell'art. 14;
d) dall'eventuale sovrapprezzo;
e) dalla riserva straordinaria;
f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;
g) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Le quote sono nominative, possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, previa autorizzazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art.20 - Prevalenza della mutualita'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.21 - Capitale sociale

Il capitale e' variabile ed e' rappresentato da quote del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.

Nessun socio puo' avere tante quote il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art.22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformita' alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

Art.23 - Utili

La deliberazione sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualita' prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualita' degli scambi mutualistici sara' calcolata con riferimento a:

- la qualita' dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualita' delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualita' dei beni o servizi approntati dai soci.

Art.25 - Strumenti finanziari

La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa' per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

Ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Assemblea

Art.26 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potra' contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potra' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante

dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

- dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla relazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'art.2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, e' validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle societa' a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle

societa' cooperative.

Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti, e' stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.29 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facolta' e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti della cooperativa), ne' alle societa' da essa controllate ai membri dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti) di queste, ancorche' soci.

Amministrazione

Art.30 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

La cooperativa e' amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spettera' il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art.31 - Adunanze

Il consiglio se costituito nomina tra i suoi membri il presidente, quanto a cio' non provvede l'assemblea, puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo

diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di forme di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, per le quali occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.32 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..

Art.33 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e spetta

la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.34 - Deleghe

L'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Il Segretario del comitato esecutivo e il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.35 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.36 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art.37 - Organi

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di averlo

nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e da due sindaci supplenti eletti dall'assemblea, tra i revisori contabili. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi sociali, con scadenza così come previsto dall'art.2400 c.c., e saranno rieleggibili.

Art.38 - Funzioni e Controllo

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, esegue il controllo contabile (se cioè è permesso dalla legge), il controllo della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutto quanto attribuitogli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Scioglimento e liquidazione

Art.39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c.

Art.40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente

maturati, deve essere devoluto, come già detto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c..

Art. 41 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Firmato:

AULETTA Vincenzo

AULETTA Concetta

ROSSI Michelangelo.

Michele Ronza Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Commi 3,4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese (Bollo assolto in origine ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.).

Marcianise, li 12 giugno 2017